





APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 40 DEL 29/4/1999 – MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 66 DEL 19/7/1999

IN VIGORE DAL 10/9/1999



TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 Attività soggette al presente Regolamento

- Il Presente Regolamento disciplina le attività di:
- (a) Parrucchiere per uomo barbiere
- (b) Parrucchiere per uomo / donna
- (c) Estetista

Il presente Regolamento è adottato in conformità con quanto previsto dalla Legge 14 Febbraio 1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", dalla Legge 23 Dicembre 1970 n. 1142 "Modifiche alla legge 14.2.63 n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini", dalla Legge 8 Agosto 1985 n. 443 " Legge quadro per l'artigianato, dalla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista", dalla Legge Regione Toscana 17 Ottobre 1994 n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 19 Settembre 1995 n. 358 "L.R. 74/94, articolo 3. Piano Regionale di indirizzo relativo all'attività di estetista".

Con la terminologia "Parrucchiere per uomo – barbiere" si intendono le attività esercitate solo in rapporto all'uomo, così come risultano dal certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato.

Con la terminologia "Parrucchiere uomo/donna si intendono le attività relative ai servizi di parrucchiere per uomo e donna, così come risultano dal certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato.

Con la terminologia "**Estetista**" si intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui uso esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o



l'attenuazione di inestetismi presenti. L'esercizio di tale attività può essere svolto con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici, entrambi previsti e definiti dalla normativa vigente.

Dall'attività di Estetista sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista sono autorizzate a vendere o cedere alla clientela, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

TITOLO II ORGANI E COMPETENZE

Articolo 2 Consiglio Comunale

Il Regolamento per la disciplina delle attività di Parrucchiere ed Estetista è approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. Le modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Articolo 3 Il Sindaco

Il Sindaco, provvede all'osservanza del presente Regolamento ed all'emanazione degli atti o provvedimenti che non siano espressamente attribuiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi dello stesso alle competenze di altri organi o del Responsabile del Settore preposto, assumendo, nei casi previsti, il parere della Commissione di cui all'articolo 6 del Presente Regolamento.

Articolo 4 Compiti della Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Consultiva Comunale per la disciplina delle attività di Parrucchiere per uomo - barbiere, Parrucchiere Uomo/Donna ed Estetista, esprime pareri nei seguenti casi:

- a) adozione, revisione e modifica delle norme regolamentari
- b) nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento



c) ogni qualvolta il Sindaco o suo delegato, lo ritenga opportuno

Articolo 5 Composizione della Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Consultiva Comunale è così composta:

Sindaco o suo Delegato, con funzione di Presidente

Tre rappresentanti della categoria degli artigiani, designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative

Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Medico responsabile dell'Igiene pubblica e del territorio, designato dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza

Comandante della Polizia Municipale o suo delegato

Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune

Nel caso in cui la Commissione Consultiva Comunale debba esprimere il parere relativo al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di Estetista, deve essere integrata con due rappresentanti della categoria, designati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle sedute della Commissione Consultiva Comunale partecipa il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico o suo delegato, il quale assume anche la funzione di segretario verbalizzante.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 6 Autorizzazione per l'attività di Parrucchiere per uomo-barbiere, Parrucchiere per uomo/donna e per l'attività di Estetista

L'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 del presente Regolamento sono soggette al rilascio di specifiche autorizzazioni valide per l'intestatario delle stesse e per i locali in esse indicati.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore di competenza, sentita la Commissione Consultiva Comunale.

E' consentito il rilascio delle autorizzazioni a Parrucchiere per uomo - barbieri e Parrucchieri per uomo/donna, per l'esercizio di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'attività principale.

E' altresì consentito l'esercizio di attività miste di parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna, nello stesso esercizio, purché siano esercitate in reparti distinti e separati.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna e di estetista, non possono essere svolte in forma itinerante.

Articolo 7 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, è subordinato alle seguenti condizioni:

1) le nuove autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo il rispetto del rapporto ottimale fra addetti in esercizio nelle imprese e popolazione residente, come appresso:



- a) per le autorizzazioni all'esercizio delle attività di Parrucchiere per uomo barbiere e di Parrucchiere per uomo / donna, il rapporto deve essere di un addetto per ogni 400 abitanti residenti
- b) per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Estetista, il rapporto deve essere di un addetto per ogni 1.500 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione delle domande. Il calcolo delle numero delle autorizzazioni rilasciabili sarà effettuato con arrotondamento all'unità superiore.

L'accertamento del numero degli addetti in esercizio nelle imprese è effettuato annualmente dagli organi della Polizia Municipale, i quali, ogni anno, entro il mese di gennaio, trasmettono al Servizio di competenza, la situazione esistente al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di Parrucchiere per uomo – barbiere e Parrucchiere per uomo/donna, è subordinato al rispetto di una distanza minima di metri 100 da una attività preesistente dello stesso tipo.

Il rilascio delle nuove autorizzazioni per l'attività di Estetista è subordinato al rispetto di una distanza minima di metri 150 da una attività preesistente dello stesso tipo. Nei centri storici urbani di Castagneto e Bolgheri le distanze minime di cui sopra sono ridotte del 50%.

Le distanze in questione sono calcolate in ragione del percorso stradale più breve in base a quanto consentito dalle norme sulla circolazione stradale.

Articolo 8 Domande concorrenti

Qualora siano presentate più domande, le stesse sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Saranno prese in esame solo le domande presentate in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV REQUISITI URBANISTICI, DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARI

Articolo 9 Superfici minime

I locali ed i laboratori adibiti all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, oltre a conformarsi alle disposizioni contenute nei vigenti strumenti urbanistico-edilizi in materia di agibilità e di destinazione d'uso, ed alle norme legislative in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti ed in materia di superamento delle barriere architettoniche, devono avere i seguenti requisiti:

PARRUCCHIERE PER UOMO – BARBIERE

Mq. 18 di superficie minima necessaria per due posti di lavoro

Mq. 6 per ogni posto di lavoro aggiuntivo

PARRUCCCHIERE UOMO / DONNA

Mq 30 di superficie minima

ESTETISTA

Mq. 20 di superficie minima per un posto di lavoro

Mq.10 per ogni posto di lavoro aggiuntivo

Le predette superfici minime devono essere calcolate al netto della superficie dei servizi igienici e dell'eventuale magazzino.

I minimi di superficie come sopra determinati, non sono applicabili agli esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non sono vincolanti per i locali situati nei centri storici urbani di Castagneto Carducci e Bolgheri.

Articolo 10 Esercizio dell'attività nel domicilio dell'artigiano

Lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, può essere autorizzato presso il domicilio dell'artigiano, purché questi consenta i debiti



controlli degli organi sanitari e di polizia, nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla condizione che il locale o i locali in cui si svolgono le attività in questione,

siano dotati di ingresso autonomo ed indipendente e siano distinti e separati da quelli adibiti ad abitazione.

Articolo 11 Ubicazione degli esercizi

Gli esercizi in cui si svolgono le attività soggette al presente Regolamento, devono aprire sulla pubblica via e, se ubicati ai piani superiori, di un edificio, devono aprire sul pianerottolo delle scale.

Articolo 12 Requisiti di sicurezza

Nel caso in cui i locali nei quali si intende svolgere una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, non siano ubicati al piano terreno di un edificio, il richiedente l'autorizzazione deve allegare all'istanza di rilascio della stessa, anche una perizia giurata attestante la sicurezza dei locali, in considerazione della particolare attività che intende intraprendere.

I locali in cui si intende svolgere una delle attività di cui al presente Regolamento e tutti gli impianti facenti parte degli stessi, devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative in materia.

Articolo 13 Nulla osta sanitario

Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, è subordinato al nulla osta di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività in questione e dei procedimenti tecnici usati, emesso dal Servizio di igiene pubblica e del Territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza, nonché al puntuale rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Articolo 14 Libretto di idoneità sanitaria

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria, in corso di validità, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

I libretti di idoneità sanitaria devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio ed essere esibiti ad ogni richiesta delle autorità competenti.

Articolo 15 Esposizione dell'autorizzazione, degli orari e delle tariffe

L'autorizzazione rilasciata all'esercente dell'attività, le tabelle relative all'orario di apertura e chiusura dell'esercizio nonché la tariffa dei corrispettivi per ogni tipo di prestazione, devono essere esposte nei locali dell'esercizio, alla vista del pubblico.

TITOLO V PROCEDIMENTI

Articolo 16 Domanda di autorizzazione

Le domande tese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere presentate in carta legale (per la presentazione delle istanze è possibile utilizzare il modulo predisposto dal Servizio Sviluppo Economico), sottoscritte dal richiedente e devono contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti della Legge 4.1.68 n. 15 e del D.P.R. 20.10.98 n. 403:

- a) complete generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale)
- b) tipo di attività che si intende svolgere
- c) ubicazione dell'esercizio
- d) possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985 n. 443 "Legge quadro sull'artigianato"
- e) qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione (impresa individuale) o della maggioranza dei soci in caso di forma societaria prevista dall'articolo 3 della Legge 8.8.1985 n. 443 o del Direttore, in caso di società a responsabilità limitata e per azioni, società in accomandita per azioni
- f) disponibilità dei locali

g) acquisizione della disponibilità o nulla osta da parte di condomini nel caso in cui l'attività venga esercitata in locali di edifici condominiali con accesso comune

Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- a) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100, firmate da un tecnico in originale
- b) domanda di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività richiesta, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività
- c) copia del libretto di idoneità sanitaria di tutti gli addetti all'esercizio
- d) attestazione dei requisiti di sicurezza statica dei locali, ove richiesto, così come previsto dal presente Regolamento
- e) dichiarazione di conformità o di certificato di collaudo degli impianti installati

Il Servizio di competenza provvede alla verifica della conformità della destinazione d'uso dei locali ed all'acquisizione del certificato di agibilità degli stessi. Nella ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di procedere all'espletamento degli accertamenti in parola tramite gli atti dell'Ente, il richiedente dovrà produrre copia della documentazione comprovante la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali, anche tramite certificato catastale.

Le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985 n. 443 (società a responsabilità limitata e per azioni, società in accomandita per azioni), oltre ai documenti sopra elencati, devono allegare anche copia dell'atto costitutivo e la dichiarazione relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 18 Trasformazione dell'attività

I titolari di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di "Parrucchiere per uomo – barbiere" ed i titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività

di Parrucchiere per donna, i quali, a seguito di idonea qualificazione, intendono trasformare la propria attività in quella di "Parrucchiere uomo / donna", dovranno presentare specifica richiesta, contenente la dichiarazione relativa al conseguimento della necessaria qualifica professionale (il Servizio provvederà alla verifica del requisito dichiarato) corredata della seguente documentazione:

- n. 3 planimetrie dei locali, in scala 1:100, firmate in originale da un tecnico, dimostrative del rispetto delle superfici minime, così come previste dal presente Regolamento – se nel locale non vengono apportate modifiche è sufficiente presentare una dichiarazione attestante tale fatto
- istanza di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle strutture e delle attrezzature.

Il rilascio di nuove autorizzazioni derivanti da trasformazione delle attività, avviene con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 19 Trasferimenti di esercizi

Le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della sede dell'esercizio, devono essere presentate, in carta legale, devono altresì contenere le dichiarazioni relative alla disponibilità dei locali e, ove prevista dal presente Regolamento, alla disponibilità o nulla osta dei condomini, con allegati i seguenti documenti:

- 1) n. 3 planimetrie dei locali, in scala 1:100, firmate in originale da un tecnico,
- 2) istanza di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività e dei procedimenti tecnici usati,
- 3) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati
- 4) attestazione dei requisiti di sicurezza statica dei locali, quando richiesto,
- 5) autorizzazione in essere.

THE STATE OF THE S

Comune di Castagneto Carducci

Il Servizio di competenza provvederà alla verifica della conformità della destinazione d'uso ed all'acquisizione del certificato di agibilità, con le modalità previste dall'articolo 18.

Il trasferimento della sede dell'attività è subordinato al rispetto delle distanze minime previste dal presente Regolamento.

Il trasferimento di sede dell'attività da una zona all'altra, è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del presente Regolamento.

L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva Comunale.

Articolo 20 Subingresso

La cessione dell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione al soggetto subentrante nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali richiesti.

La richiesta di subingresso deve essere presentata in carta legale (per la presentazione delle istanze è possibile utilizzare il modulo predisposto dal Servizio Sviluppo Economico), sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti della Legge 4.1.68 n. 15 e del D.P.R. 20.10.98 n. 403:

- 1. complete generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale)
- 2. possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985 n. 443 "Legge quadro sull'artigianato"
- qualificazione professionale del richiedente il subingresso (impresa individuale) o della maggioranza dei soci in caso di forma societaria prevista dall'articolo 3 della Legge 8.8.1985 n. 443 o del Direttore, in caso di società a responsabilità limitata e per azioni, società in accomandita per azioni
- 4. ubicazione dell'esercizio
- 5. disponibilità dei locali

THE PARTY OF THE P

Comune di Castagneto Carducci

Alla richiesta di subingresso devono essere allegati:

- 1) copia del contratto di compravendita dell'esercizio (debitamente registrato).
- 2) n. 3 planimetrie in scala 1:100, firmate in originale da un tecnico,
- istanza di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività,
- 4) copia del libretto di idoneità sanitaria degli addetti all'esercizio.

Le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 8.8.1995 n. 443, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e la dichiarazione relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese. La nuova autorizzazione sarà rilasciata per lo stesso esercizio, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 21 Ampliamento della superficie di esercizio

In caso di ampliamento della superficie di esercizio, i titolari devono presentare preventiva domanda, in carta legale, allegando la nuova planimetria, in scala 1:100, in numero tre copie, firmate in originale da un tecnico.

Articolo 22 Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi possono continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 8.8.1985 n. 443, purché si avvalgano di personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 4.1.1990 n. 1.



La qualità di erede deve essere dimostrata tramite copia autenticata del testamento o denuncia di successione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Articolo 23 Rifiuto dell'autorizzazione – ricorsi

Il provvedimento di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda il diniego.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi di legge.

Coloro che, nonostante il diniego al rilascio dell'autorizzazione, inizino o continuino ad esercitare una delle attività oggetto del presente Regolamento, saranno soggetti alle sanzioni di legge ed ove intimati a cessare, non ottempereranno, saranno altresì deferiti all'autorità giudiziaria.

Articolo 24 Termine di conclusione del provvedimento

I procedimenti di cui al presente Titolo, devono concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande complete di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.

La Commissione Consultiva Comunale dovrà emettere il previsto parere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa.

Nel caso siano riscontrate carenze di documentazione e non possa essere rispettato il termine di cui al primo comma, tale termine ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione e delle notizie richieste.

TITOLO VI OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 25 Obbligo inizio attività

In caso di rilascio di autorizzazione, il titolare richiedente, ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

Il Sindaco, su richiesta motivata dell'interessato, può prorogare la data di inizio dell'attività, fino ad un massimo di mesi sei.

Articolo 26 Sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività, fino ad un massimo di mesi tre, può essere disposta su richiesta motivata dell'interessato. Detta sospensione può essere prorogata di ulteriori mesi tre, su domanda dell'interessato. E' fatta eccezione per i casi di grave indisponibilità del titolare, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e nei casi di sfratto. Durante tale periodo l'autorizzazione dovrà essere depositata presso il competente ufficio comunale.

Nel caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per un periodo fino a mesi sei, l'attività può essere proseguita, purché nell'esercizio sia garantita la presenza di persona in possesso dei requisiti idonei alla continuazione. Il titolare, comunque, deve dare immediata comunicazione della eventuale assenza, giustificandone i motivi ed indicando le generalità della persona che proseguirà l'attività in sua vece, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

Articolo 27 Orari di apertura e chiusura



Gli orari di apertura e di chiusura delle attività oggetto del presente Regolamento, sono disciplinati con Ordinanza Sindacale.

Articolo 28 Obbligo osservanza orario

Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di osservare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, così come stabiliti con Ordinanza Sindacale.

Qualora i titolari degli esercizi in argomento siano muniti di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, l'esercizio stesso, anche per quanto riguarda l'attività commerciale, deve osservare l'orario previsto per gli esercizi la cui attività è disciplinata dal presente Regolamento.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti. Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora stabilita deve essere abbassata la saracinesca degli esercizi e ove questa non esista, deve essere chiusa la porta di ingresso, in modo da non consentire l'accesso oltre l'orario ed inoltre deve essere applicato un cartello, ben visibile, con la dicitura "chiuso".

TITOLO VII SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 29 Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Settore di competenza, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, provvede a sospendere l'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

- c) mancata osservanza delle prescrizioni intimate con diffida,
- d) decadenza dei requisiti di cui alla legge 8 Agosto 1985 n. 443, per le imprese aventi le caratteristiche previste dalla predetta legge,
- e) interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi tre senza preventiva autorizzazione,
- f) ripetute e gravi violazioni alle disposizioni igienico sanitarie,
- g) perdita dei requisiti igienico sanitari e di agibilità dei locali per i quali è stata rilasciata,
- h) attività svolta in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 30 Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade per i seguenti motivi:



- 1) rinuncia del titolare
- 2) decesso del titolare, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del presente Regolamento
- 3) mancato inizio dell'attività entro il termine stabilito dall'articolo 27 del presente Regolamento.

Articolo 31 Sanzioni

I contravventori alle norme del presente Regolamento sono soggetti alle sanzioni di legge.

A cura del Comune sarà istituito un registro dei contravventori allo scopo di documentare la recidività.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 Forme associative

Nel caso di ricorso a forme associative di lavoro fra più esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, mediante chiusura dei rispettivi negozi, senza modifiche nel numero degli addetti, non si farà luogo a rilascio di ulteriori autorizzazioni per effetto della chiusura dei negozi stessi.

Nel caso invece di coloro che recedono da società esercenti l'attività in tutti i settori interessati dal presente Regolamento, verrà concessa una nuova autorizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, purché titolare di precedente autorizzazione per l'esercizio nel territorio del Comune, diversa, in ogni caso, da quella che consentiva l'attività in forma associativa.

Articolo 33 Autorizzazioni stagionali

In località Marina di Castagneto Donoratico, previo parere della Commissione Consultiva Comunale, possono essere concesse autorizzazioni stagionali per le attività disciplinate dal presente Regolamento, in rapporto alla realizzazione di nuovi insediamenti turistico ricettivi derivanti da nuove costruzioni o trasformazione di strutture esistenti.

Per stagionale si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

Nell'autorizzazione viene stabilito il periodo di validità della stessa.

Il rilascio di autorizzazioni stagionali è soggetto alla stessa procedura delle autorizzazioni annuali.

Le autorizzazioni stagionali sono soggette a rinnovo annuale, prima dell'inizio dell'attività, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità igienico sanitaria e di sicurezza.

Articolo 34 Autorizzazioni plurime

Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risulteranno essere in possesso di più di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista, potranno continuare ad esercitare tali attività a tutti gli effetti.

Articolo 35 Modalità di esercizio delle attività autorizzate e norme finali

L'autorizzazione è personale e costituisce, per chi la ottiene, titolo ad esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali la stessa è stata rilasciata. A tale scopo l'autorizzazione deve indicare con esattezza il tipo di attività svolta e l'ubicazione dell'esercizio.

Nei casi in cui le attività disciplinate dal presente Regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Responsabile del Settore di competenza, intima la cessazione dell'attività stessa. Qualora l'ordine non venga eseguito, trascorsi cinque giorni dalla data della notifica della predetta intimazione, il predetto Funzionario dispone l'esecuzione forzata, a carico dell'inadempiente.

Analogo provvedimento sarà eseguito in caso di trasferimento abusivo di esercizio.

I titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare almeno dieci giorni prima della data di inizio, il periodo in cui intendono chiudere l'esercizio per ferie, al fine di accertare che le chiusure avvengano con gradualità e di garantire l'apertura di un adeguato numero di esercizi.

Agli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è data facoltà, previo parere della Commissione Consultiva Comunale, di procedere alla trasformazione delle attività, in deroga alle superfici minime di cui al presente Regolamento.

All'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari degli esercizi di cui all'articolo 1, sono tenuti a comunicare il numero degli addetti per ogni esercizio.



Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi appresso specificate e le eventuali modifiche che potranno intervenire nel tempo:

Legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini"

Legge 23.12.1970 n. 1142 "Modifiche alla legge 14.21963 n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini"

Legge 8.8.1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato"

Legge 4.1.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"

Legge R.T. 17.10.1994 n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista"

Deliberazione consiliare R.T. 19.9.1995 n. 358 "L.R. 74/94. Piano regionale di indirizzo relativo all'attività di estetista"

Si applicano altresì le vigenti leggi in materia di igiene e sanità, lo Statuto Comunale ed i Regolamenti attuativi.

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione e le pubblicazioni ai sensi di legge, verrà inserito nella Raccolta dei Regolamenti comunali e depositato nella Sede Comunale, a disposizione del pubblico e di quanti ne possono prendere cognizione.